

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

d), legge n. 241 del 1990), anche quei pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale e che hanno poi rappresentato il supporto tecnico-istruttorio per l'assunzione delle determinazioni conclusive del procedimento amministrativo.

Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento" (Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471). Tuttavia, questo non significa che il consigliere comunale possa "abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (cfr. in tal senso l'art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza avanzata dal consigliere comunale e diretta ad ottenere anche il rilascio di copia degli elaborati tecnici inviati dal Comune alla Provincia e non si giustifica in alcun modo il diniego opposto dal Comune, il quale peraltro richiama impropriamente la normativa generale recante i casi di esclusione dal diritto di accesso, non considerando che nella fattispecie non opera tale disciplina, bensì quella, come si è visto, decisamente più favorevole dettata dall'art. 43 del TUEL.

Tuttavia, dal momento che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi – come sottolineato a più riprese da questa Commissione – è evidente che, qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Al Comune di

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad atti in materia edilizia.

Con nota del 14 luglio 2008 la Dott.ssa, Segretario comunale di, rappresentava alla scrivente Commissione che un cittadino aveva richiesto la documentazione relativa ad un intervento edilizio in corso ad opera di un confinante e che la richiesta era stata soddisfatta limitatamente “alle opere di sistemazione esterna dell’immobile del confinante situate al di sotto dei limiti legali di distanza” e riguardanti dunque esclusivamente l’area a confine. Successivamente, l’istante ha rinnovato la richiesta di copia integrale dei documenti concernenti gli interventi edilizi del confinante, il quale però si è opposto, diffidando il Comune dal rilasciare la documentazione dell’intero progetto richiesta.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si richiede alla Commissione un parere in ordine alla possibilità di consentire l’accesso anche agli interventi edilizi da realizzare al di là del limite di distanza legale, nonostante l’opposizione manifestata dal controinteressato, facendo presente che sarebbe intenzione del Comune, al fine di conciliare il diritto di accesso con quello alla riservatezza, di rilasciare la documentazione dell’intero progetto, ma soltanto limitatamente alla sagoma esterna dell’edificio del confinante.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l’istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall’individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all’esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all’articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un’azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l’amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il “filtro” costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v’è dubbio sussistere, in quanto l’istante è confinante), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l’orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l’accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L’applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: “Le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.Lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo quinto, l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvergono appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale.

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso integrale avanzata dal privato cittadino nei confronti di tutti i documenti inerenti interventi edilizi autorizzati dal Comune in favore di altro cittadino; e ciò anche a prescindere dall'indubbio interesse che l'istante, in qualità di confinante, può comunque vantare a verificare che le opere in corso di realizzazione sul fondo finitimo siano conformi alle autorizzazioni urbanistico-edilizie richieste e comunque non ledano propri diritti.

Ed a nulla può valere l'opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento che nel caso di specie non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all'ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Ing.
Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio
.....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità di un cittadino alle delibere di Giunta e di Consiglio inerenti la costruzione e la gestione di una struttura sanitaria nel comune di

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità, da parte di un cittadino, alle delibere consiliari ed alle delibere di Giunta relative alla realizzazione ed alla gestione di una struttura da adibire ad attività ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie denominata San Pio X nel Comune di Specifica l'amministrazione comunale che le diverse istanze di accesso sono state presentate al fine di verificare, sostanzialmente, il corretto operato dell'amministrazione.

Il responsabile dell'ufficio ha, con successivi provvedimenti, negato l'accesso ai documenti menzionati ritenendo che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 non regoli "secondo modalità differenziate l'esercizio del diritto di accesso, che pertanto non si discosta da quelle stabilite nella disciplina generale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990", ciò nonostante il T.U.E.L. stabilisca il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali.

Pertanto, ha negato l'accesso alle delibere del Consiglio e della Giunta su menzionate, ritenendo che l'interesse vantato dall'istante non sia qualificato dall'ordinamento.

A seguito della reiterazione delle richieste di accesso, il comune ha chiesto un parere al Difensore civico della Regione Lombardia, il quale, dopo avere proceduto ad un disamina dell'art. 10 del T.U.E.L. ed ai casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge generale sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso, ha affermato che l'interesse vantato dal cittadino non possa configurare un'ipotesi di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Prosegue il Difensore civico affermando che, producendo le delibere del Consiglio e della Giunta effetti nei confronti di tutti i cittadini, non è necessaria la sussistenza di un interesse, diretto, concreto ed attuale. Il Difensore civico, poi, ha invitato l'amministrazione a formulare un quesito alla scrivente Commissione quale organo normativamente deputato a rilasciare pareri in tema di accesso.

2. Il cittadino del comune di ha chiesto di potere accedere alle delibere del Consiglio e della Giunta sulla realizzazione e la gestione di una struttura da adibire ad attività ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie realizzata nel Comune medesimo. A tal proposito si rileva che la pubblicazione delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che in relazione ad esse possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso. Pertanto qualora la pubblicazione abbia carattere permanente la stessa equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora invece la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere pubblicate nell'albo pretorio) una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e quindi ai sensi del d.lgs. n. 267

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

del 2000 o dell'art. 22 della l. 241 del 1990, a seconda che si tratti di cittadino residente o non residente nel comune interessato.

Si rileva, poi, che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241 del 1990 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267 del 2000 art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti, l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel T.U.E.L., per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Si esprime, conclusivamente, parere favorevole all'accesso richiesto.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Al Ministero dello Sviluppo Economico
U.N.M.I.G. - Ufficio XVIII
Via Molise 2
00187 ROMA

OGGETTO: S.p.A.: domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi alla concessione di stoccaggio “.....”: richiesta di parere.

Fatto

Codesto Ministero, con nota del 7 agosto scorso, ha riferito che la S.p.A. ha chiesto di accedere ai documenti amministrativi relativi al procedimento di selezione delle domande presentate per ottenere la concessione di stoccaggio di gas naturale del giacimento “.....”, concessione al cui conseguimento la Società aveva concorso e che si è conclusa con la selezione dei progetti presentati dalle concorrenti S.p.A. e dall’associazione di imprese e

Al riguardo l’Amministrazione fa presente che le imprese selezionate, alle quali era stata notificata la domanda d’accesso, hanno manifestato la propria opposizione, invocando la tutela della propria riservatezza e del proprio *know how*.

Ciò premesso l’Amministrazione chiede:

1) se la procedura in questione rientri tra le procedure concorsuali per le quali non vi sarebbero controinteressati in senso tecnico, come affermato dal TAR Lazio, Sezione III, 8 luglio 2008 n. 6450, con la conseguenza che non occorrerebbe effettuare la notifica prevista dall’art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;

2) se la domanda d’accesso sia accoglibile, tenuto conto che un accesso indiscriminato consentirebbe ai concorrenti di impadronirsi delle conoscenze industriali delle imprese rivali.

Alla nota è allegata – tra l’altro – il provvedimento, senza data, con cui il Direttore dell’U.N.M.I.G.:

a) accoglie in parte analoghe domande d’accesso presentate da altre due imprese relativamente alle concessioni di stoccaggio per i giacimenti “.....”, “.....” e “.....”;

b) avverte i richiedenti che contro tale determinazione è ammesso ricorso al TAR competente.

Diritto

1. Premette la Commissione che l’Amministrazione ha chiesto il parere soltanto per il giacimento “.....”, mentre la domanda d’accesso della S.p.A. riguarda anche i giacimenti “.....” e “.....”. Si rimette quindi alla valutazione dell’Amministrazione la possibilità di utilizzare le presenti considerazioni anche per gli altri due giacimenti, che in base agli atti a disposizione sembrerebbero presentare una problematica del tutto analoga.

Con l’occasione si fa presente che, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il diniego d’accesso, espresso o tacito, il richiedente l’accesso, nel termine di trenta giorni, può presentare ricorso non soltanto al TAR ma anche, alternativamente, a questa Commissione.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

2. Per quanto poi riguarda la necessità della notifica ai concorrenti controinteressati, intendendo per tali i concorrenti alla cui documentazione si chiede di accedere, si osserva preliminarmente che nel caso presente il problema in concreto non si pone, dal momento che l'U.N.M.I.G. ha comunque già effettuato tale notifica.

Per il futuro si ritiene, conformemente a quanto già affermato dalla citata giurisprudenza, che tale notifica non sia necessaria. Ed invero, i concorrenti selezionati, alla cui documentazione i concorrenti non selezionati chiedano di accedere, sono titolari di un controinteresse di mero fatto, non giuridicamente tutelato; ciò perché la volontaria partecipazione ad una selezione pubblica che ha per esclusivo oggetto la valutazione comparativa delle documentazioni presentate da ciascun concorrente, valutazione che l'autorità procedente ha il dovere di motivare e quindi di giustificare a tutti gli interessati, comporta implicitamente – di regola - la preventiva acquiescenza alla piena conoscibilità dei documenti amministrativi presentati, a meno che non si tratti di atti ex se sottratti all'accesso (atti che in tal caso, peraltro, l'autorità procedente deve considerare irrilevanti ai fini della sua decisione).

3. Nel merito si esprime il parere che, in via generale, gli atti richiesti siano accessibili.

In primo luogo, le asserite esigenze di tutela della propria riservatezza e del proprio *know how* sono state formulate dalla S.p.A. e dall'associazione di imprese e in termini del tutto generici e senza alcuno specifico riferimento a concrete situazioni che facciano quanto meno presumere l'esistenza di procedimenti industriali di carattere riservato. Al contrario da tutti i pareri tecnici si evince che si tratta di progetti sostanzialmente analoghi, che si differenziano essenzialmente per i volume degli investimenti e per la scelta del tipo (orizzontale o verticale) delle perforazioni e del loro numero. In una situazione del genere non emergono, allo stato, particolari esigenze di tutela della riservatezza.

In secondo luogo dalla documentazione trasmessa risulta che la selezione operata dall'Amministrazione è avvenuta non senza dubbi e perplessità sul piano tecnico. E' quindi quanto mai opportuno che l'operazione si svolga con la maggiore trasparenza possibile, al fine di dimostrare la piena correttezza della decisione adottata, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di oscurare, a richiesta dei concorrenti interessati ed indicandone i motivi, eventuali specifici dati personali la cui diffusione possa costituire per i titolari una concreta fonte di danno, a condizione – ovviamente – che tali dati non abbiano avuto alcun peso decisionale nel procedimento.

PQM

Nei sensi suindicati è il parere.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Bar Stazione di & C.

contro

Amministrazione resistente: RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato**Fatto**

Il sig., in qualità di proprietario dell'immobile catastalmente identificato al foglio n. 6 m. n. 67, concessionario del suolo demaniale catastalmente identificato al foglio 6, m. n. 77, con concessione di suolo demaniale n. 344/83, titolare dell'autorizzazione commerciale alla somministrazione di alimenti e bevande prot. n. 456 del 1986, ha chiesto alla RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. richiesta inoltrata da s.n.c. di & C. per la locazione commerciale di una porzione del fabbricato principale nella stazione di
2. provvedimento di affidamento a s.n.c. di & C. in locazione commerciale della porzione di fabbricato di cui al punto n. 1;
3. contratto di locazione commerciale stipulato tra RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato e s.n.c. di & C.;
4. eventuali atti di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione all'interno della Stazione di o eventuali avvisi relativi all'appalto aggiudicato.

Specifica la ricorrente nell'istanza che i chiesti documenti sono preordinati alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La società ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando di non svolgere attività di pubblico interesse e, dunque, di non essere assimilabile ad una pubblica amministrazione.

Avverso il provvedimento di rigetto il Bar Stazione di & C. s.n.c., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare a RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Nel ricorso il legale rappresentante della ricorrente chiarisce la situazione di fatto sottostante alla richiesta di accesso. La ricorrente, quale titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti nel Comune di, nei pressi della stazione ferroviaria, ritiene che l'apertura di un bar-ristorante all'interno della stazione ferroviaria da parte della s.n.c. possa determinare uno sviamento della propria clientela a favore del nuovo esercizio commerciale.

Pertanto, poiché la ricorrente ha appreso dalla legale rappresentante della società controinteressata l'esistenza dell'apertura dell'esercizio commerciale svolgente analoga attività, attraverso l'istanza intende, sostanzialmente, verificare la legittimità dell'operato della RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nel presente ricorso, poi, la ricorrente obietta che la Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ivi comprese la stazione, ha natura pubblicistica poiché essendo controllata da un

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

organismo pubblico, ossia il Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. è soggetta ad un'influenza pubblica dominante.

La ricorrente ritiene ancora che, in considerazione del carattere “demaniale” delle stazioni ferroviarie e della caratterizzazione pubblicistica degli atti con i quali ne dispone, i relativi documenti siano di interesse pubblico. A sostegno di tale assunto ricorda la giurisprudenza a tenore della quale “... i beni strettamente serventi all'esercizio ferroviario (il già c.d. demanio ferroviario), che continuavano ad essere nella piena disponibilità delle Ferrovie dello Stato per gli specifici e strumentali usi previsti dalla leggecostituiscono una proprietà speciale finalizzata all'esclusivo esercizio ferroviario, con tutte le cautele e le garanzie che tali finalità comportano” (C.d.S. sez. V 4 giugno 2003, n. 3074), nonché quella secondo la quale la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico “hanno inciso soltanto sulla disciplina organizzativa della struttura affidataria del servizio, senza far venire meno il regime giuridico dei beni di sua proprietà che, quindi, resta quello tipico dei beni rientranti nel demanio accidentale, in cui va ricompreso il demanio ferroviario, cioè di quei beni destinati all'esercizio dell'attività ferroviaria” (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6923).

La ricorrente ricorda, poi, che trattandosi di servizi di ristorazione, di cui all'allegato II B del d.lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante avrebbe dovuto rispettare i principi di imparzialità e trasparenza (TAR Veneto, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3926). Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Codice degli appalti, l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, e forniture, in tutto o in parte esclusi dal Codice, deve essere preceduto da invio ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Infine, la ricorrente afferma, sulla base della giurisprudenza la quale distingue tra contratto con il quale la P.A. concede la disponibilità dei locali e contratto di appalto per il servizio di ristorazione (TAR Toscana 29 dicembre 1982, n. 968), che la conduzione di un bar-ristorante all'interno di una stazione ferroviaria si configura come un servizio pubblico.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato individuato in s.n.c. di & C.

Il ricorrente, sostanzialmente, chiede di potere accedere ai documenti della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione all'interno dei locali della stazione ferroviaria di, nonché ai diversi documenti relativi alla concessione dei locali medesimi, ossia la richiesta inoltrata dal controinteressato per la locazione commerciale di una porzione del fabbricato principale nella stazione di, il provvedimento di affidamento ed il contratto in locazione commerciale.

Al riguardo la Commissione esprime l'avviso che la ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti attraverso i quali il servizio di ristorazione è stato attribuito alla s.n.c. di & C. La ricorrente, infatti, vanta un interesse a verificare se altri illegittimamente svolgano un'analoga attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, che le causa un danno sotto il profilo dello sviamento di clientela, e, dunque se siano state rispettate le regole sull'evidenza pubblica alle quali RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato si sarebbe dovuta attenere. Ciò anche al fine di potere,

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

eventualmente, concorrere alla procedura di aggiudicazione del servizio di bar-ristorazione.

Con riguardo ai documenti di cui ai punti n. 1, 2 e 3 su indicati, ossia i documenti relativi alla concessione dei locali della stazione ferroviaria di, si ritiene che i medesimi quali, pertinenze del demanio ferroviario, siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di**Fatto**

Il sig., dopo avere ricevuto il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia n. 8030707-L, da parte della Questura di, ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente ha comunicato alla scrivente Commissione di avere esercitato l'accesso ai documenti su indicati.

Diritto

Con la nota dell'11 agosto, il ricorrente ha comunicato di avere potuto esercitare l'accesso ai chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di**Fatto**

Il sig., direttore amministrativo contabile presso la Questura di, temporaneamente aggregato al Compartimento della Polizia Postale della Provincia di, il 20 giugno 2008, ha presentato alla Questura di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. nota di trasmissione della Questura di – ufficio amministrativo contabile, del mese di dicembre 2007 relativa alla trasmissione del tabulato della liquidazione dell'indennità di missione effettuata alla Questura di fino al 30 novembre 2007, come indicato nelle note n. 401/UAC/2008 del 10 giugno 2008 e n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
2. nota della Prefettura di prot. n. 8612/C.G.F. del 4 giugno 2008, indicata nella nota della Questura di U.A.C. n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
3. nota del 22 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – servizio T.E.P. e spese varie- divisione II , indicata nella nota della Questura di – ufficio amministrativo contabile n. 399/UAC/2008 dell'11 giugno 2008;
4. parere di competenza richiesto al Ministero dell'Interno riguardo alla liquidazione del rimborso delle spese di alloggio;
5. elaborato del 9 maggio 2008 delle ore 10.20.38 dell'inserimento della missione al C.E.N.A.P.S.;
6. comunicazione del C.E.N.A.P.S. dell'attivazione dell'inserimento della procedura missioni per l'anno 2008 a decorrere dal mese di aprile 2008 come indicato dalla Questura di – ufficio amministrativo contabile n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
7. elenco delle strutture alberghiere convenzionate per le località di missione per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

Precisa il ricorrente che i documenti riguardano la vicenda relativa alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l'alloggio dal 21 gennaio 2008 al 20 marzo 2008 per la missione presso la Questura di ed alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria per le spese sostenute per la missione presso la Questura di fino al 30 novembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 2 luglio 2008, ha differito l'accesso fino al conseguimento del parere da parte del Ministero dell'Interno in merito alla vicenda su esposta.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Il ricorso è fondato.

Infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”, non prevedendo la legge la sospensione dei termini indicati; pertanto, il provvedimento di differimento è configurabile come un diniego.

Del resto, non si può ritenere applicabile al presente ricorso neanche l'art. 2, comma 4 della legge n. 241 del 1990, di cui è nota la dubbia applicazione al procedimento sull'accesso, atteso che il medesimo prevede la sospensione dei termini del procedimento solo nel caso in cui leggi o regolamenti prevedano l'acquisizione di valutazioni tecniche, ovvero nel caso in cui debbano essere acquisite informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione, ipotesi non ricorrenti nel presente ricorso.

Si evidenzia, infine, che il ricorrente, quale parte del procedimento relativo al rimborso delle spese per le missioni effettuate presso la Questura di, sia titolare di un interesse ad avere copia dei documenti del procedimento stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Provincia di**Fatto**

La sig.ra ha presentato istanza di accesso all'elenco completo del personale non di ruolo che ha prestato servizio, con la mansione di collaboratore scolastico (personale A.T.A.), dal 1 settembre 2007 fino alla data di presentazione dell'istanza, ossia 12 maggio 2008, presso l'I.P.S.S.A.R. di Specifica la ricorrente nel presente ricorso di non essere stata ritenuta idonea alla prova di selezione del personale per la medesima mansione su indicata per l'anno 2007 – 2008 e chiarisce nell'istanza di avere chiesto i documenti al fine di valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, dopo avere provveduto a notificare l'istanza ai controinteressati, ha rilasciato un "elenco collaboratori scolastici assunti dall'I.P.S.S.A.R. di, che risultano inseriti nella banca dati del C.P.I. di"

La ricorrente, ritenendo l'elenco incompleto, nel presente ricorso ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Provincia di, l'esibizione ed il rilascio del documento.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni della Provincia di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avv.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio di

Fatto

Il sig. ha presentato all'Agenzia del Territorio di istanza di accesso ai fascicoli riguardanti gli immobili censiti nel comune di, al Foglio 9, ex 15, part. nn. 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 126. Specifica il ricorrente nel presente ricorso di avere presentato l'istanza al fine di conoscere l'eventuale presenza di manufatti soprastanti i terreni di cui alle particelle indicate, l'epoca di costruzione e/o accatastamento degli stessi ed il professionista esecutore dell'accatastamento.

L'Agenzia del Territorio di, con nota del 17 luglio 2008, ha negato l'accesso ai documenti richiesti, specificando che, essendo gli immobili di cui alle particelle nn. 683, 685, 686 e 688 dei terreni, l'ufficio non detiene alcun fascicolo. L'amministrazione, a seguito dell'opposizione formulata dalla controinteressata proprietaria degli immobili, ha, poi, negato l'accesso ai fascicoli di cui agli immobili delle particelle nn. 682, 684, 687, 689 e 126.

Avverso tale nota il sig., tramite il legale rappresentante, il 26 luglio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 17 luglio 2008.

L'amministrazione, con nota del 19 agosto 2008, ha specificato che alcuni documenti, ed in particolare il fabbricato censito al foglio 15 mappale n. 788, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. d) del provvedimento n. 47054 del 16 giugno 2007 dell'Agenzia delle Entrate, a tenore del quale "le planimetrie di immobili iscritti ovvero ascrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia chiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata".

Con riferimento agli altri documenti l'amministrazione ha precisato che, non avendo l'..... individuato nell'istanza l'interesse sottostante alla richiesta, ha ritenuto prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata sig.ra

Comunica, infine, l'amministrazione che il ricorrente, in data 25 luglio, ha presentato ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la legge n. 241 del 1990, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, stabilisce che nel caso in cui l'istante abbia esperito il rimedio amministrativo innanzi alla scrivente Commissione, il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale rimane sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della decisione della Commissione stessa, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio rifiuto sulla istanza di riesame; mentre la presentazione del ricorso

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

giurisdizionale, configurandosi quale “rimedio generale” esclude l’esperibilità del rimedio amministrativo.

Nel presente ricorso, il sig. ha presentato ricorso giurisdizionale contestualmente alla presentazione del presente ricorso gerarchico improprio; la scrivente Commissione esprime, pertanto, l’avviso che il presente ricorso sia inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.